

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Circolare n. 32.1883.SS/P  
Prot. 176.21.SS/P

Roma, 29 marzo 2021

AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI

AI SEGRETARI SINDACALI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI  
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI

e p.c. AI COMPONENTI  
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI

Loro Sedi

via email

Oggetto: La figura del Medico Competente in epoca Covid-19

*Cari Colleghi,*

il particolare momento pandemico ha sottoposto tutti noi ad imprevisti ed imprevedibili cambi organizzativi. ANDI ha da subito sostenuto tutti i colleghi associati con protocolli e consigli atti ad affrontare la particolare situazione.

Si pone ora in modo urgente ed improrogabile il quesito relativo a quale comportamento tenere con i dipendenti che, per qualsiasi motivo, decidano di non vaccinarsi. A tale proposito è necessario ricordare il pronunciamento del **Garante della Privacy** in merito al trattamento dei dati sullo stato vaccinale anti Covid nel contesto lavorativo da parte del datore di lavoro. Nelle FAQ riportate sul sito dello stesso Garante si ritrova che:

- *“Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo”;*
- *“Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008)”.*

Nei casi in cui si verificasse quindi la difficile situazione di un dipendente che si rifiutasse di sottoporsi alla prevenzione vaccinale, per garantire la massima tutela del datore di lavoro e dell'ambiente di lavoro, anche dal punto di vista civile e penale, ANDI ritiene opportuno il ricorso alla figura del Medico Competente, unico ruolo in grado di

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente  
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario  
Luca Barzagli

Vice Presidente  
Ferruccio Berto

Vice Presidente  
Giovanni Cangemi

Vice Presidente  
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale  
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale  
Corrado Bondi

Segretario Culturale  
Virginio Bobba

Tesoriere  
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it  
C.F.: 96238930588

emettere un giudizio di non idoneità al lavoro che potrebbe portare allo scioglimento del rapporto lavorativo.

La legge vigente (allegato 1 del Decreto Milleproroghe del 31.12.2020, n° 183, modificato dall'art. 83 della Legge 17 luglio 2020 n° 77) determina al 30 aprile 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, l'articolo 13 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale in base alle quali i datori di lavoro, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei propri lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non hanno nominato un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può eventualmente essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro: a tal fine l'INAIL ha messo a disposizione del datore di lavoro il servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale".

Per i datori di lavoro che invece hanno provveduto in precedenza a nominare un medico competente si suggerisce l'opportunità di formalizzare l'avvenuto coinvolgimento dello stesso nella identificazione e stesura delle misure attuate per il contenimento del contagio presso la propria attività.

Di seguito si riporta il primo e secondo comma dell'art.83 "Sorveglianza Sanitaria" della legge 77/2020:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente  
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario  
Luca Barzagli

Vice Presidente  
Ferruccio Berto

Vice Presidente  
Giovanni Cangemi

Vice Presidente  
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale  
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale  
Corrado Bondi

Segretario Culturale  
Virginio Bobba

Tesoriere  
Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it  
C.F.: 96238930588

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si evidenzia inoltre che INAIL (*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020*) ha già indicato l'impiego, anche straordinario, della figura del medico competente nelle attività di contenimento del contagio tra i lavoratori. In tale documento, al paragrafo "Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili" viene riportato, tra l'altro, che "In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà...".

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del D. Lgs. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D. Lgs. 81/2008).

Si rammenta infine la personale responsabilità penale del datore di lavoro nel decidere se avvalersi o meno del medico competente (MC), in base alla valutazione dei rischi della propria realtà lavorativa.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale  
Dott. Corrado Bondi

Il Presidente Nazionale  
Dott. Carlo Ghirlanda